



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Provincia di Brindisi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I
SERVIZI DI RACCOLTA DELLE
FRAZIONI DIFFERENZIATE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILABILI CON IL METODO
PORTA A PORTA E SERVIZI
COMPLEMENTARI .**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/06/2021

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento	3
Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento	3
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi	7
Art. 5 – Divieti di abbandono rifiuti	8
Art. 6 – Aspetti generali	8
TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	9
CAPO I- NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	9
Art. 7 – Competenze del Comune e del gestore	9
Art. 8 – Disposizioni e riferimenti	11
Art. 9 –Aspetti generali della raccolta dei rifiuti urbani	11
Art. 10 – Pesatura dei rifiuti	13
Art. 11 – Centro Comunale di raccolta ed isole ecologiche di prossimità	13
Art. 12 – Compostaggio	14
Art.12a - Definizioni	15
Art. 12b- Albo Comunale Compostatori	15
Art.12c - Metodologie di compostaggio	15
Art. 12d - Rifiuti compostabili	16
Art.12e - Agevolazioni tributarie, condizioni e procedure	16
Art.12f - Controlli e sanzioni	16
Art. 13 Raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani	17
Art. 13a sistema di raccolta differenziata “porta a porta” da utenze domestiche	17
Art. 13b sistema di raccolta differenziata “porta a porta” da utenze non domestiche	19
Art. 14 –Raccolta differenziata dei rifiuti urbani con isole ecologiche	21
Art. 15 – Raccolta differenziata selettiva domiciliare “a chiamata” e “a richiesta”	22
Art. 16 – Raccolta stradale differenziata selettiva dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi	23
Art. 17 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati	24
Art. 18 - Lavaggio delle strade	25
Art. 19 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi private e pubbliche	25
Art. 20 – Rifiuti cimiteriali urbani	26
Art. 21 – Aree occupate da mercati o fiere e similari	26
Art. 22 - Aree occupate da esercizi pubblici ed attività commerciali	26
Art. 23 - Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	27
Art. 24 - Aree pubbliche occupate da cantieri	27
Art. 25 - Carico/scarico di merci e materiali e affissione/de fissione di manifesti	27

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani differenziati

Art. 26 – Deiezioni canine	27
TITOLO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO	27
Art. 27 – Disposizioni e riferimenti	27
Art. 28 – Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio	28
TITOLO IV GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI	28
Art. 29 – Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)	28
Art. 30 – Rifiuti sanitari	29
Art. 31 – Siringhe abbandonate	29
Art. 32 - Carogne di animali	29
Art. 33 – Veicoli a motore, rimorchi e simili	29
Art. 34 – Pneumatici fuori uso	29
TITOLO V AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE	29
Art. 35 – Informazione, comunicazione e partecipazione	29
Art. 36 – Accesso alle informazioni	30
TITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI	30
Art. 37 – Soggetti addetti al controllo amministrativo	30
Art. 38 – Sanzioni	30
Art. 39 – Entrata in vigore e abrogazioni	30
Art. 40 – Clausola di adeguamento	31

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, disciplina e definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali:
- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b ter, punto 6, del D.L.vo 152/2006 ss.mm.ii.;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) controllo e sanzioni.

Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci in relazione alla specificità e pericolosità dei rifiuti, nonché la qualificazione del decoro urbano.

2. In particolare l'organizzazione del servizio di gestione deve garantire, secondo la seguente gerarchia:

- a) la prevenzione;
- b) la preparazione per il riutilizzo;
- c) il riciclaggio;
- d) il recupero;
- e) lo smaltimento.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

3. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, anche con modalità premiali, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti mediante:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

4. Il presente regolamento si applica, nel rispetto delle norme sovraordinate, alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune di Cellino San Marco, coordinando i servizi alle disposizioni previste della parte IV Titolo I, Capo III del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a. "D.L.vo 152/06": il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – parte IV nel testo vigente;

- b. “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- c. rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
- d. rifiuto non pericoloso: rifiuto non contemplato dalla precedente lettera c),
- e. rifiuti urbani: rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lett. b ter) del d.lgs. 152/06 ss.mm.ii., introdotto dal d.lgs. 116 del 3 settembre 2020 e ss.mm.ii., così come classificati al seguente art. 4;
- f. rifiuti da costruzione e demolizione: rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- g. "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- h. "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i. "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresa la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- j. "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti e che comprende in ordine di priorità:
 - la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
 - la raccolta differenziata attraverso sistemi tesi a incrementare i flussi di materiali da destinare a riciclo, reimpiego, riutilizzo;
 - il recupero energetico per le componenti non altrimenti recuperabili come materia;
 - il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire il massimo di tutela della salute e dell'ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli.
- k. “utente”: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale di Cellino San Marco suscettibile a produrre rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti del Comune di Cellino San Marco;
- l. “Utenza domestica (UD)”: produttore di rifiuti provenienti da superfici destinate a civile abitazione nel Comune di Cellino San Marco ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti del Comune di Cellino San Marco;
- m. “Utenza non domestica (UND)”: produttore di rifiuti derivanti da superfici diverse da quelle destinate a civile abitazione, ossia utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- n. “Utenza non domestica paragonabile ad utenza domestica”: particolare tipologia di utenza non domestica con produzioni analoghe per qualità e quantità a quella di una utenza domestica;
- o. “utenza singole”: utenza domestica monofamiliare o non domestica che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio “contenitore monofamiliare” o “contenitore monoutenza”;
- p. “utenze domestiche condominiali”: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un “contenitore comune multiutenza” utilizzato da più utenze;
- q. “Multi utenza”: più utenze non domestiche o più utenze miste domestiche e non domestiche o soggetti specificatamente individuati all'interno delle suddette utenze domestiche e/o non domestiche che conferiscono in contenitori assegnati monoutenza e/o multiutenza, dei quali sarà consegnata apposita chiave, o in isole ecologiche interne gestite da un Responsabile individuato

- dalle utenze. La raccolta da parte del gestore, di cui alla successiva lettera ii), è svolta con le modalità di raccolta “porta a porta” o “domiciliare”, così come definita alla seguente lettera w);
- r. “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - s. “raccolta differenziata”: la raccolta dei rifiuti solidi urbani in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - t. “raccolta selettiva”: la raccolta differenziata dedicata a particolari tipologie di rifiuto solido urbano e/o particolari tipologie di utenze (es. raccolta di pile, farmaci, raccolta cartone da utenze non domestiche tipo commerciale, etc.);
 - u. “Rifiuti differenziati”: rifiuti solidi urbani separati in virtù della raccolta differenziata, compresa quella selettiva.
 - v. “Rifiuto indifferenziato o secco residuo”: rifiuto solido urbano residuo dalla applicazione della raccolta differenziata compresa quella selettiva;
 - w. “raccolta porta a porta o domiciliare”: la raccolta di rifiuti solidi urbani effettuata mediante il prelievo dei rifiuti differenziati o indifferenziati, presso il luogo di produzione secondo un calendario prefissato (Allgato_1 Calendario raccolta Utenze domestiche e Allegato_2 Calendario raccolte Utenze Non domestiche); essa prevede il conferimento in sacchi e/o contenitori rigidi esposti sul suolo pubblico o su suolo privato in posizione concordata con il gestore, di cui alla lettera ii), se previsto dalla carta dei servizi di cui alla lettera jj)
 - x. “raccolta domiciliare a chiamata/prenotazione”: la raccolta differenziata di particolari rifiuti urbani (es. ingombranti, RAEE-Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e di grandi dimensioni, sfalci verdi e/o altri tipi di rifiuti come previsto dalla carta dei servizi di cui alla lettera jj) in quantità eccedenti o tipologia diversa rispetto la normale possibilità di conferimento, concordata preliminarmente con il Gestore del servizio di cui alla lettera ii);
 - y. “Raccolta stradale”: la raccolta differenziata/selettiva di particolari tipologie di rifiuti urbani (es. pile, farmaci, e/o altri tipi di rifiuti, se previsto dalla carta dei servizi di cui alla lettera jj) tramite contenitori stradali posizionati in aree pubbliche e aree private ad uso pubblico non custodite;
 - z. “isola ecologica”: la raccolta dei rifiuti urbani tramite contenitori posizionati in aree non custodite o custodite dal gestore dei servizi di cui alla lettera ii), sia pubbliche o private ad uso pubblico sia private, attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata;
 - aa. “spazzamento delle strade”: modalità di raccolta di rifiuti mediante operazione di pulizia manuale e/o meccanica delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - bb. “rifiuto organico”: rifiuto biodegradabile di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare; individuato per le finalità del presente regolamento anche come rifiuto “umido” o FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani), comprende anche gli scarti di piccole dimensioni da potature alberi o piante domestiche;
 - cc. “sfalci verdi” rifiuti biodegradabili provenienti da attività di manutenzione del verde;
 - dd. “compostaggio”: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione finalizzato alla produzione di compost (così come definito dalla lettera ee) del comma 1 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.) dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D. lgs. 152/06 ss.mm.ii. relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
 - ee. “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
 - ff. “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere

una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

- gg. "centro comunale di raccolta": area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori e/o dal gestore dei servizi di cui alla lettera ii) ed eventuali altri soggetti, preventivamente autorizzati, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- hh. "contratto di servizio": il Contratto di Servizio o altro atto del Comune di Cellino San Marco con cui viene affidata al gestore, di cui alla lettera ii), la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Cellino San Marco. Il "contratto di servizio" comprende anche tutti i suoi allegati ed in particolare se presenti, tutti gli elaborati del progetto tecnico economico posto a base gara ed il capitolato speciale di appalto, il progetto offerta e l'offerta economica comprese eventuale relazione economica e/o giustificativa;
- ii. "gestore del servizio": il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio di cui alla precedente lettera hh), la gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio comunale e servizi complementari (di seguito anche semplicemente "gestore");
- jj. "Carta dei servizi": documento redatto dal gestore del servizio, sulla base del contratto di servizio, in ottemperanza alla Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e della Delibera di ARERA 444/2019 ss.mm.ii. e con la quale il gestore dei servizi, sulla base del contratto di servizio, assume una serie di impegni nei confronti dell'utente e del Comune, riguardo i propri servizi, definisce le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste (Allegato_3 Carta dei servizi).
- kk. "imballaggio": il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione nonché gli articoli a perdere usati per lo stesso scopo;
- ll. "imballaggio primario": detto anche imballaggio per la vendita è l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore (es. singola bottiglia di plastica/vetro vuota, brik del latte vuoto, etc.);
- mm. "imballaggio secondario": detto anche imballaggio multiplo è l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o consumatore o serva esclusivamente a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es. film in plastica che unisce più bottiglie di plastica, scatola di cartone che contiene più brik del latte, etc.);
- nn. "imballaggio terziario": detto anche imballaggio per il trasporto è l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. scatola di cartone che contiene più scatole con brik del latte, etc.);
- oo. "rifiuto di imballaggio": ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183 del d.lgs. 152/06 ss.mm.ii, esclusi i residui della produzione;
- pp. "rifiuti sanitari": i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833/78.
- qq. "rifiuto ingombrante": rifiuto che a causa del suo eccessivo peso o volume, non può essere conferito negli ordinari circuiti di raccolta attivati dal gestore del servizio (raccolta domiciliare tramite contenitori/buste e/o centro di raccolta), quali ad esempio materassi, mobili o parti di mobili;

rr. "RAEE": rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.lgs. 151/2005 ss.mm.ii. Possono essere di piccole e grandi dimensioni;

Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, in base ai criteri di cui all'articolo 184 del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii., secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresa carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rifiuti di pile ed accumulatori e rifiuti ingombranti, compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L quarter del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. (ALLEGATO_4 Allegato L-quarter ed Allegato L-quinquies) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/06 ss.mm.ii. (ALLEGATO_4 Allegato L-quarter ed Allegato L-quinquies);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba, potature di alberi, nonché i rifiuti derivanti dai mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);

Sono altresì rifiuti urbani, ai sensi della Nota esplicativa n.0010249 del 2.2.2021 del Ministero dell'Ambiente i *rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in ambito domestico* nelle attività "fai da te" ed in piccole quantità. Tali rifiuti potranno essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta, se attivo nel Comune di Cellino San Marco, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato".

La Circolare fornisce indicazioni chiare anche sulla modalità di trasporto dei piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione da conferire al servizio pubblico del gestore del servizio, precisando che, per questa tipologia di rifiuti, è possibile utilizzare il DDT in alternativa al formulario a patto che questo contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale da mettere a disposizione delle autorità nell'eventualità di un controllo durante la fase di trasporto, così come previsto all'articolo 193 comma 7 del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., così come modificato dal D.lgs.116/2000.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) I rifiuti prodotti nell'ambito di attività agricole, agro-industriali e dalla silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs 152/06 ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani di cui al comma 2;

- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito di attività di servizio se diversi da quelli urbani di cui al comma 2;
- g) derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, e nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 2.
- i) i veicoli fuori uso;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Art. 5 – Divieti di abbandono rifiuti

1. E' vietato abbandonare rifiuti così come regolamentato nel dettaglio da specifica ordinanza del sindaco (Allegato_5_ordinanza sindacale divieto abbandono).
2. Per le violazioni della Ordinanza di cui al precedente comma 1, fatte salve le norme del D.Lgs. 152/06 e del D.lgs. 285/92 si procederà alla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, oltre che alla sanzione accessoria della rimozione del rifiuto.

Art. 6 – Aspetti generali

1. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, i progetti dei piani attuativi ed i progetti per i titoli abilitativi edilizi, sia di iniziativa pubblica che privata, successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini autorizzatori, se previsto dal regolamento edilizio comunale, devono indicare nelle planimetrie di progetto le aree destinate al posizionamento dei contenitori adibiti alle diverse modalità di raccolta. Particolare attenzione va posta all'individuazione di tali aree nei progetti relativi alla realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, "grandi condomini", ossia condomini con più di 9 nuclei famigliari, e per le utenze non domestiche e le multiutenze così come definite all'art. 2 del presente Regolamento, in modo da limitarne la visibilità dalla pubblica via e garantire il decoro urbano.
2. I contenitori per la raccolta stradale devono essere preferibilmente dislocati, dal Gestore del servizio, nel rispetto della normativa vigente e previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale, ove pertinente, in aree opportunamente allestite per garantire l'igienicità, la facilità di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico e del miglior inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle aree si dovrà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. Ove i contenitori fossero collocati su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 centimetri.
3. Successivamente alla entrata in vigore del presente Regolamento, la localizzazione dei contenitori per la raccolta stradale e/o il posizionamento di contenitori impiegati per la raccolta domiciliare da utenze non domestiche, condominiali e di contenitori destinati a multiutenze, ove la conservazione dei medesimi all'interno della rispettiva utenza non sia possibile vincoli normativi (es. HCCP) accertati dagli uffici ed enti preposti è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:
 - a. è fatto obbligo di collocare i contenitori:
 - ad una distanza adeguata da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - ad una distanza idonea a garantire la visibilità, tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
 - al di fuori delle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
 - b. per i criteri di sicurezza devono essere rispettate le norme vigenti in materia di codice della

strada e pubblica sicurezza.

4. Nella collocazione dei contenitori stradali e posizionamento di quelli per la raccolta porta a porta, di cui al comma 3, si dovrà tener conto delle necessità di tutela dei luoghi di interesse culturale ed ambientale, quali le zone archeologiche, i monumenti, l'ingresso dei musei o palazzi storici e, più in generale, dei luoghi di particolare interesse turistico ed edifici pubblici.
5. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori stradali posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
6. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. È altresì vietato spostare, manomettere o danneggiare contenitori.

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art. 7 – Competenze del Comune e del gestore

1. I comuni, ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del medesimo D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii., i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Con la L. R. n.° 24/2012, la Regione Puglia ha regolamentato e organizzato lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in particolare di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani da gestire in forma integrata all'interno degli ATO individuati dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14.
Tale legge inoltre:
 - ha individuato in ciascun ATO un Organo di governo d'Ambito, esponente degli interessi dei cittadini residenti in ciascun Ambito (art. 6);
 - ha definito le operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento quali articolazioni funzionali del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani (art. 8, comma 2);
 - ha previsto la possibilità di definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO);
3. L'ARO è dunque organismo all'interno del quale i Comuni possono esercitare, in concorso, le competenze in materia di erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto purché gli Enti Locali che ne fanno parte siano costituiti in Unione di Comuni ovvero che abbiano specificamente disciplinato l'attività di settore mediante convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs 18.02.2008, n. 267;
4. Con deliberazione della giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 2147, la regione Puglia ha provveduto alla Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale, includendo il Comune di Cellino San Marco nell'ARO 2 Brindisi Sud (ARO Br/2). Con Convenzione sottoscritta in data 11.04.2013 dall'Assemblea dell'ARO, è stata costituita una associazione tra i Comuni rientranti nell'ARO BR2.
5. L'art. 24, comma 2 della L.R. 24/2012 ss.mm.ii. prevede che "nelle more dell'avvio del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario";
6. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

- a) l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006
 - b) l'adozione dei provvedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006
 - c) l'adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006
 - d) l'adozione di ordinanze urgenti volte a ottenere la rimozione di rifiuti da fabbricati, aree scoperte private o terreni non edificati, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico
 - e) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito e non conforme ai sensi del presente Regolamento
 - f) la promozione ed adozione di opportune forme di informazione, di educazione e di partecipazione, nei confronti dei cittadini, al fine del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio, anche tramite il Gestore dello stesso e/o con il supporto di associazioni volontaristiche
 - g) il controllo del corretto svolgimento del servizio da parte del gestore nel rispetto delle norme contrattuali, anche per il tramite del DEC "Direttore per l'esecuzione del contratto"
7. Il Comune promuove l'istituzione di servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali, nelle forme previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali d.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, e in coerenza con i piani di ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3 del D.Lgs.152/06 s.m.i., stabilisce in particolare:
- a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti sanitari e dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter) "rifiuti urbani", punto 6 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
9. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste o previste dalla normativa vigente (es. Osservatorio Regionale dei Rifiuti), nonché alla compilazione annuale del MUD.
10. Inoltre il Comune è tenuto a esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla regione.
11. Al gestore, nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa e dal contratto di servizio, nonché specificati nella carta dei servizi, competono le seguenti attività:
- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sia in forma

indifferenziata che in modo differenziato;

- b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico
- c) la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico nel territorio di competenza comunale.
- d) la gestione di CCR eventualmente realizzati sul territorio in accordo con i Criteri ambientali minimi di riferimento;
- e) la gestione di punti informativi in accordo con i criteri ambientali minimi di riferimento;
- f) la gestione informatizzata del servizio e l'elaborazione di rapporti periodici al Comune anche in conformità ai Criteri ambientali minimi di riferimento;
- g) l'elaborazione della relazione e/o di azioni per la riduzione dei rifiuti anche in conformità ai Criteri ambientali minimi di riferimento;
- h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti anche in conformità ai Criteri ambientali minimi di riferimento;
- i) l'installazione di targhe/cartelloni conformi ai Criteri ambientali minimi di riferimento;
- j) se previsto dal contratto di servizio, la fornitura ed installazione di segnaletica di divieto di sosta;
- k) ogni altro servizio funzionalmente connesso a quelli di igiene urbana sopra indicati, in accordo con il contratto di servizio e come indicato nella carta dei servizi.

Art. 8 – Disposizioni e riferimenti

- 1. E' istituita la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, nei tempi previsti dal D.L.vo 152/06 ss.mm.ii. e dal contratto di servizio e allegato progetto che disciplina l'attività del gestore del servizio, i relativi quantitativi percentuali minimi indicati negli stessi atti.
- 2. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata o selettiva sono:
 - a) carta e cartone e rifiuti da imballaggio in carta e cartone;
 - b) rifiuto da imballaggi in vetro,
 - c) rifiuti da imballaggi in alluminio, banda stagnata, acciaio;
 - d) rifiuti da imballaggi in plastica;
 - e) frazione organica umida (F.O.R.S.U.);
 - f) rifiuto secco residuo
 - g) potature e sfalci;
 - h) ingombranti;
 - i) indumenti usati;
 - j) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T e/o F" (vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray);
 - k) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - l) pile e batterie esauste;
 - m) toner esausti;
 - n) oli vegetali;
 - o) rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche dismesse (RAEE) di piccole e grandi dimensioni;
 - p) altre tipologie di rifiuti individuate dal Comune o dal gestore nel rispetto del contratto di servizio, come indicato nella carta dei servizi (ALLEGATO 3 carta dei servizi);

Art. 9 –Aspetti generali della raccolta dei rifiuti urbani

- 1. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani è definita nell'apposito progetto e/o capitolato allegato al Contratto di Servizio o ad altro atto del Comune regolante l'attività del gestore del servizio. In esso sono indicati:

- a) la tipologia dei rifiuti per cui è attivata la raccolta;
- b) le modalità di organizzazione della raccolta;
- c) le caratteristiche dei contenitori;
- d) le modalità e i tempi di conferimento;
- e) le frequenze di raccolta e svuotamento dei contenitori;
- f) altre informazioni inerenti lo svolgimento del servizio.

Il gestore, anche con il supporto del Comune, comunica le modalità di organizzazione del servizio alle utenze domestiche e non domestiche con idonei strumenti informativi quali: opuscoli, manifesti, canali social, APP, siti web, etc.,

Il gestore è obbligato, sulla base del contratto di servizio, a redigere e diffondere a tutte le utenze la propria carta dei servizi (Allegato _3 Carta dei servizi) in ottemperanza alla Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e alla Deliberazione di ARERA 444/2019 ss.mm.ii. e con la quale il gestore dei servizi, sulla base del contratto di servizio, assume una serie di impegni nei confronti dell'utente e del Comune, riguardo i propri servizi', definisce le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste;

2. È fatto obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata, compresa quella selettiva. Le diverse frazioni di rifiuto devono essere conferite negli appositi contenitori/sacchetti resi disponibili dal Gestore del servizio, distinti per colore e da specifiche istruzioni scritte o in sacchi di proprietà ove comunicato dal gestore del servizio, in conformità alla carta dei servizi del gestore (Allegato _3 Carta dei servizi).

3. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata o selettiva sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori o dei sacchetti. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o tali da rendere inefficace o pericolosa l'azione di recupero.

4. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, in accordo con il Comune (Allegato_1 Calendario raccolta Utenze domestiche e Allegato_2 Calendario raccolte Utenze Non domestiche);

5. Il gestore del servizio provvede, in conformità al contratto di servizio, alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.), in conformità al contratto di servizio.

6. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno secondo quanto stabilito nel contratto di servizio ed indicato nella carta dei servizi del gestore (Allegato _3 Carta dei servizi).

7. È fatto obbligo agli utenti di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori del gestore e/o dei mezzi addetti alla raccolta, in conformità al contratto di servizio, sia su suolo pubblico sia in aree private. In quest'ultimo caso, l'utente dovrà richiedere formalmente all'ufficio ambiente il ritiro da area privata, autorizzando il gestore del servizio ad effettuare il ritiro dei rifiuti all'interno dell'area. Tale modalità sarà consentita solo ove la Polizia Locale, abbia accertato l'impossibilità per problemi legati alla circolazione di esposizione dei contenitori sul suolo pubblico.

8. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e delle norme in materia ambientale;

9. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:

- all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato;
- alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione, per il tempo strettamente necessario per le operazioni di raccolta.

10. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento

dei rifiuti nei mezzi di trasporto per la tempistica massima prevista dalla specifica normativa di riferimento;

- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto, in conformità alla vigente normativa.

11. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree periferiche, preventivamente autorizzate dall'Ufficio ambiente ed ecologia, previo parere della Polizia Locale relativamente alle norme del codice della strada.

12. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v) del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii., purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino la durata massima ivi prevista o comunque imposta da altra normativa di riferimento, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

13. In ogni caso le attività di cui commi 11 e 12 devono essere svolte evitando la fuoriuscita di rifiuti e nel caso deve essere garantita immediatamente la rimozione dei medesimi ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 – Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento, in conformità al contratto di servizio.
2. Il Gestore trasmette al Comune, con cadenza mensile e/o altra cadenza, i dati relativi alla pesatura dei rifiuti urbani raccolti ed avviati a recupero e smaltimento, come previsto dal contratto di servizio e, a seguito di specifica richiesta, mette comunque a disposizione del Comune, in qualunque momento, i dati relativi alla pesatura.

Art. 11 – Centro Comunale di raccolta ed isole ecologiche di prossimità

1. Il Centro Comunale di raccolta, come definito dal presente regolamento, è un'area recintata, presidiata nell'orario di apertura al pubblico, presso il quale, se attivato nel Comune di Cellino San Marco, gli utenti iscritti a ruolo TARI conferiscono in maniera differenziata alcune frazioni di rifiuto. Esso può essere utilizzato anche dal gestore del servizio e/o o da altri soggetti autorizzati in conformità alla vigente normativa di settore.
2. Preventivamente alla attivazione del centro comunale di raccolta deve essere approvato dal Comune specifico Regolamento di gestione del centro di raccolta che disciplini la gestione del medesimo da parte del gestore del servizio, i conferimenti degli utenti ed altri aspetti inerenti la gestione del medesimo.
3. A seguito della attivazione del Centro comunale di raccolta è vietato conferire tipologie di rifiuti per cui è attivata la raccolta differenziata/selettiva solo presso il centro di raccolta Comunale, in altri circuiti di raccolta differenziata o di raccolta del secco residuo;
4. L'elenco dei rifiuti conferibili dagli utenti al Centro comunale di raccolta, in conformità alla vigente normativa ed in base al Regolamento di gestione del Centro comunale di raccolta, deve essere indicato in apposita cartellonistica affissa all'ingresso. Non è ammesso il conferimento di rifiuti difformi da quelli indicati nel regolamento e nella cartellonistica. Ogni contenitore impiegato per la raccolta dei rifiuti deve recare idonea indicazione della tipologia di rifiuto conferibile.
5. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune ed affissi all'ingresso del centro comunale di raccolta. Gli accessi del gestore e/o

di altri soggetti autorizzati possono avvenire in orari stabiliti dal gestore del servizio in accordo con il Comune.

6. In situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore del servizio potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura del Centro Comunale di raccolta, previa comunicazione al Comune. In tal caso il Gestore del servizio dovrà informare l'utenza ed eventuali altri soggetti autorizzati, esponendo un avviso all'ingresso del Centro Comunale di raccolta e attraverso altre opportune forme di comunicazione.
7. Il Gestore del servizio è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'utente affinché questi conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti.
8. Qualora il Gestore del servizio adotti, in accordo con il Comune, sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il Centro Comunale di raccolta e di controllo e pesatura, con registrazione automatica, dei rifiuti conferiti, non è comunque consentito l'accesso a coloro che non siano in grado di identificarsi secondo le modalità indicate nel Regolamento di gestione del centro di raccolta.
9. L'isola ecologica, come definito dal presente regolamento, è un'area e/o un'attrezzatura custodita o non custodita, attrezzata con più contenitori per la raccolta differenziata, presso la quale, se attivata nel Comune di Cellino San Marco, specifiche utenze, individuate in accordo tra gestore dei servizi e Comune, conferiscono in maniera differenziata alcune frazioni di rifiuto.
10. L'isola ecologica può essere stabile o amovibile, ossia posizionata solo in determinati giorni ed orari concordati tra gestore dei servizi e comune;
11. La tipologia dei rifiuti conferibili dagli utenti all'isola ecologica, deve essere indicato in apposita cartellonistica affissa in prossimità della medesima. Non è ammesso il conferimento di rifiuti difformi da quelli indicati nella cartellonistica o con modalità difformi da quelle ivi indicate. Ogni contenitore impiegato per la raccolta dei rifiuti deve recare idonea indicazione della tipologia di rifiuto conferibile.
12. Nel caso in cui il centro di raccolta e/o l'isola ecologica prevedano un sistema di identificazione dell'utente e/o pesatura dei rifiuti, è obbligatorio l'impiego del medesimo da parte del gestore dei servizi e dell'utenza.
13. È vietato depositare i rifiuti all'esterno del Centro Comunale di Raccolta e/o all'esterno dei contenitori delle isole ecologiche;
14. In situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore del servizio potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura del Centro Comunale di raccolta e/o di stazionamento della isola ecologica, previa comunicazione al Comune. In tal caso il Gestore del servizio dovrà informare l'utenza ed eventuali altri soggetti interessati, esponendo un avviso all'ingresso del Centro Comunale di raccolta e/o in prossimità dell'area dell'isola ecologica e attraverso altre opportune forme di comunicazione.

Art. 12 – Compostaggio

1. Il Comune di Cellino San Marco intende promuovere il compostaggio da utenze domestiche e non domestiche dei residui organici al fine di contribuire a ridurre la produzione di rifiuti, con effetti positivi sull'ambiente, e a ridurre i costi di recupero/smaltimento a carico della collettività.
2. Per favorire il compostaggio, il gestore del servizio se previsto dal contratto di servizio o il Comune possono consegnare composter, in comodato d'uso, alle utenze domestiche e non domestiche, iscritte a ruolo TARI, che lo richiedono, compilando specifica modulistica messa a disposizione dal Comune sul proprio sito web o presso il punto di distribuzione del gestore del servizio.
3. Il Comune o il gestore sostituisce eventuali composter consegnati in comodato d'uso che, con il tempo, si sono rotti o lesionati, previa richiesta tramite compilazione di specifica modulistica messa a disposizione dal Comune sul proprio sito web o presso il punto di distribuzione del gestore del servizio.
4. L'utente dovrà disporre di una superficie idonea, quale orto o giardino, dove poter utilizzare i

prodotti di risulta.

5. In base al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale del 11 ottobre 2016, n. 1548, il quantitativo in peso della frazione organica derivante da compostaggio diventa parte integrante della percentuale comunale di Raccolta

Differenziata. Per il calcolo si utilizza il risultato della seguente formula: $P_c = \sum V_{c_i} \cdot p_s \cdot 4$, dove P_c = peso annuale derivante dal compostaggio (Kg); p_s = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³; $\sum V_{c_i}$ = volume totale delle compostiere assegnate dal comune (m³); 4 = numero massimo di svuotamenti annui.

Ogni mese viene comunicato un dodicesimo del valore annuale (P_c) calcolato.

Art.12a - Definizioni

1. Ai sensi dell'art.218 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si adottano le seguenti definizioni:

- a) **Il compostaggio**, domestico o di comunità, è un sistema di trattamento in loco dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica o lavorativa (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il *compost*.
- b) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- c) **compostaggio di comunità**: compostaggio, effettuato collettivamente da più utenze domestiche e/o non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- d) **compost di qualità**: un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive, da riutilizzare per arricchire il terreno del proprio orto o giardino, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75, e successive modificazioni.

Art. 12b- Albo Comunale Compostatori

1. Il Comune, tramite l'ufficio Ecologia ed Ambiente si impegna a redigere un Albo Compostatori, contenente i dati delle utenze che hanno presentato la richiesta della compostiera e la richiesta di agevolazione TARI, di cui all'art. 12e, e che sono risultate idonee. Tale albo sarà consegnato dal Comune di Cellino San Marco alla Regione Puglia insieme alla scheda di dichiarazione dei dati sulla produzione dei rifiuti urbani.
2. Le utenze iscritte all'Albo di cui al comma 1 non possono conferire i rifiuti organici al servizio di raccolta dell'organico previsto dal comune di Cellino San Marco né conferirli al centro di raccolta comunale se istituito nel comune di Cellino San Marco.
3. Il nominativo dell'utente, iscritto all'Albo di cui al comma 1, con il relativo indirizzo verrà trasmesso al gestore del servizio, in quanto tale utente ha rinunciato al servizio di raccolta dell'organico, compreso il conferimento al centro di raccolta comunale se istituito nel comune di Cellino San Marco, poiché ha aderito al compostaggio domestico. Il gestore è tenuto a segnalare all'ufficio ambiente ed ecologia ed all'ufficio Tributi l'eventuale esposizione di rifiuti organici da parte di utenze iscritte all'Albo. Il gestore è tenuto a non fare conferire nel CCR rifiuti organici da parte da utenze iscritte all'Albo.

Art.12c - Metodologie di compostaggio

1. I metodi di compostaggio consentiti da questo regolamento sono essenzialmente quelli svolti tramite compostiera commerciale, ossia di autocompostaggio, ad eccezione di quanto specificato al comma 4.
2. Il compostaggio dovrà avvenire su terreno privato, di proprietà/in uso dell'utente, che lo svolge,

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento TARI del comune di Cellino.

3. La compostiera deve essere altresì posizionata in un punto del terreno di cui al comma 1, verificabile e posizionata in modo da non arrecare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze.
4. In caso di richiesta di sgravio, deve essere dichiarato dall'utente il presupposto, ai fini della riduzione sulla tassa rifiuti, di un uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
5. Il *compost* deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e non può essere conferito al ciclo di raccolta.
6. Il comune di Cellino San Marco può acquisire, anche tramite l'accesso a forme di finanziamento pubblico, una o più compostiere di comunità meccaniche, ossia macchine utilizzate per accelerare il naturale processo di compostaggio a cui vengono sottoposti i rifiuti organici, da destinare ad uno o più gruppi specifici di utenze individuate dal medesimo. La gestione della compostiera di comunità, affidata al gestore del servizio o ad altro soggetto individuato dal Comune sarà svolta in conformità alla vigente normativa e sarà regolamentata da specifico regolamento approvato dal consiglio comunale.

Art. 12d - Rifiuti compostabili

1. Possono essere avviati al compostaggio:

- scarti di cucina: bucce di frutta e ortaggi, scarti di verdure, pane, pasta, avanzi di cibo, gusci di uova, gusci di frutta secca e residui vegetali in genere;
- scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba;
- scarti celluloseici: fazzoletti, salviette di carta e pezzetti di carta di giornale non patinata;
- materiali compostabili in modica quantità, in quanto incidono negativamente sul processo di compostaggio: bucce di agrumi, fondi di the e caffè, cenere, avanzi di carne e pesce, salumi e formaggi.

2. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- legno verniciato;
- Olio di friggitura;
- lettiere sintetiche di animali domestici;
- tessuti, sostanze contenenti acidi e/o contaminati da prodotti chimici di sintesi;
- in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

Art.12e - Agevolazioni tributarie, condizioni e procedure

1. Il regolamento comunale per la gestione della TARI definisce le agevolazioni tributarie che possono essere richieste dall'utente che pratica il compostaggio, iscritto all'ALBO Compostatori di cui all'art. 12 b, nonché le condizioni per tali agevolazioni e le procedure per richiedere tali agevolazioni.

Art.12f - Controlli e sanzioni

1. Le verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di compostaggio saranno svolte, senza alcun preavviso, da parte del Comando di Polizia Locale e altre forze dell'ordine su specifica richiesta dell'Ufficio Tributi del Comune di Cellino San Marco.
2. Nel caso sia rilevato il mancato svolgimento o il non corretto svolgimento dell'attività di compostaggio sarà revocata l'agevolazione tariffaria, di cui all'art. 12e, con le modalità specificate dal Regolamento di gestione della TARI e verrà irrogata la sanzione prevista dal medesimo regolamento.
3. Nel caso in cui, da una verifica d'ufficio, venga accertato che il contribuente non rispetta le

condizioni per l'agevolazione di cui all'art. 12e del presente Regolamento sarà revocata l'agevolazione tariffaria, di cui all'art. 12e, con le modalità specificate dal Regolamento di gestione della TARI e verrà irrogata la sanzione prevista dal medesimo regolamento.

4. Inoltre potranno essere applicate le sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace a norma dell'Articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 13 Raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani

1. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata domiciliare sono:
 - carta e cartone e rifiuti da imballaggio in carta e/o cartone;
 - rifiuto da imballaggi in vetro;
 - rifiuti da imballaggi in alluminio, banda stagnata, acciaio;
 - rifiuti da imballaggi in plastica;
 - frazione organica umida (F.O.R.S.U.);
 - rifiuto secco residuo.
2. La raccolta dei rifiuti, di cui al presente articolo, è assicurata sull'intero territorio del Comune di Cellino San Marco con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale e la pulizia ed il decoro delle aree e degli spazi pubblici, così come stabilito dal contratto di servizio del gestore e riportato nella carta dei servizi del gestore (ALLEGATO_3 Carta dei servizi);
3. Il Comune di Cellino San Marco, anche tramite il gestore dei servizi, provvede a comunicare il calendario di raccolta all'utenza sia domestiche (ud) che non domestica (und) con le modalità fissate dal contratto ed utilizzando anche il proprio sito Internet ed ulteriori strumenti divulgativi; tali calendari sono allegati al presente Regolamento (ALLEGATO_1 Calendario raccolta ud e ALLEGATO_2 Calendario Utenze non domestiche);
4. Qualsiasi variazione apportata ai calendari di raccolta deve essere preventivamente autorizzata dal Comune e comunicata alle utenze;

Art. 13a sistema di raccolta differenziata "porta a porta" da utenze domestiche

1. Sull'intero territorio del Comune di Cellino San Marco il servizio di raccolta differenziata dalle utenze domestiche dei rifiuti urbani di cui al comma 1 dell'art. 13 viene svolto con il sistema "porta a porta" ed il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità e avvertenze.
2. il Gestore del Servizio provvede alla consegna alle utenze domestiche di una dotazione di sacchetti e/o contenitori specifici di diverso colore e/o volumetria per le frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata e per il secco residuo, così come specificato nel contratto di servizio e dal progetto ad esso allegato e riportato nella Carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi).
3. Nel caso di condominio con un numero di condomini superiore a 9 unità, il Gestore del Servizio provvede alla consegna di cinque contenitori carrellati con coperchio da 360 litri, uno per ogni frazione di rifiuto.
4. Sui contenitori sia monofamiliari che condominiali sono applicati dal gestore dei servizi idonei adesivi che individuano la tipologia di rifiuti da introdurvi ed eventuali altre utili informazioni concordate tra gestore del servizio e Comune.
5. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento è obbligatorio l'uso da parte delle utenze domestiche dei contenitori/sacchi previsti per ciascuna tipologia di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata dalla Carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi). Eventuali sovrapproduzioni della stessa tipologia possono essere conferite insieme al contenitore/sacco, solo se inseriti in buste semitrasparenti.
6. Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio ed indicate

nella Carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi) a cui l'utente deve attenersi.

7. Nei giorni e negli orari prestabiliti, in base al calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio (ALLEGATO_1 Calendario raccolta ud) e consultabile sul sito internet del Comune di Cellino San Marco nonché su quello dello stesso Gestore ed altri strumenti messi a disposizione dal gestore e/o comune (es. social media, APP, etc.) l'utente dovrà depositare a piè porta o nelle postazioni concordate con il gestore, i menzionati sacchetti e/o contenitori ben chiusi, contenenti solo la frazione dei rifiuti urbani per cui sono destinati e che è oggetto di raccolta come da calendario, in modo da evitare spargimenti e dispersioni dei rifiuti stessi ad opera di animali o intemperie, evitando l'inserimento di
 - liquidi;
 - oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottami metallici;
 - materiali accesi o non completamente spenti;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti inerti;
 - rifiuti da attrezzature elettriche ed elettroniche;
 - rifiuti speciali;
8. Il conferimento della FORSU (frazione organica umida), all'interno dei contenitori dovrà avvenire utilizzando sacchetti ben chiusi realizzati con materiali biodegradabili e compostabili certificati, secondo la norma europea UNI EN 13432 di proprietà o forniti dal gestore se previsto dal contratto di servizio ed indicato nella carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi). Il gestore provvede alla eventuale distribuzione periodica di tali buste in numero sufficiente a coprire i giorni di raccolta nel periodo di riferimento, con le modalità concordate tra gestore e Comune in conformità al contratto di servizio ed esplicitate nella carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi), ulteriori buste, delle medesime caratteristiche, dovranno essere acquistate direttamente dalla utenza con oneri a proprio carico
9. I contenitori/sacchi adibiti alla raccolta del secco residuo e/o di altre frazioni differenziate possono essere allestiti dal gestore del servizio con un sistema di rilevazione dello svuotamento che associa il contenitore all'utenza, come previsto dal contratto di servizio e dal progetto ad esso allegato. È vietata qualsiasi manomissione del medesimo. L'utenza non può rifiutare l'allestimento del contenitore/sacco per la raccolta del secco residuo e/o di altre frazioni differenziate con tale sistema di rilevazione e dovrà seguire le modalità comunicate dal gestore del servizio per garantire tale allestimento.
10. Non saranno raccolti i sacchetti e/o contenitori al cui interno risultino presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e/o contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate e/o in contenitori/sacchetti diversi da quelli previsti per il servizio nella Carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi), ad eccezione di quanto indicato per le sovrapproduzioni al precedente comma 5.
11. In particolare non devono essere conferiti rifiuti in sacchi neri che non consentono al gestore, e/o alla Polizia Locale e/o altre forze dell'ordine deputate al controllo, di verificare la conformità dei rifiuti conferiti. Non saranno raccolti rifiuti conferiti in sacchi neri.
12. Nel caso in cui il Comune di Cellino San Marco adotti un sistema di tariffazione puntuale, basato sulla rilevazione volumetrica del rifiuto secco residuo e/o di altre frazioni differenziate non saranno raccolti contenitori/sacchi esposti non pieni e/o sovrapproduzioni di cui al comma 5 se previsto dal Regolamento comunale di gestione della tariffa puntuale.
13. Nelle circostanze di cui ai precedenti commi 10, 11 e 12, i rifiuti non saranno raccolti e sarà apposto, dagli operatori del gestore adibiti al servizio di raccolta, sul sacchetto o contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; l'utente dovrà comunque provvedere al ritiro dei contenitori/sacchi esposti in maniera difforme, alla corretta separazione dei rifiuti in caso di rifiuti non conformi e/o alla loro corretta esposizione nei giorni e negli orari indicati dal calendario di servizio (ALLEGATO_1 calendario raccolta ud);
14. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito alle utenze

domestiche saranno a carico dell'utenza. L'utenza è obbligata ad esporre contenitori puliti al fine di garantire il decoro urbano.

15. I contenitori, dati in comodato d'uso e/o i sacchi da impiegare nella raccolta dovranno essere custoditi all'interno delle proprietà comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via. E' vietata l'esposizione dei contenitori e/o sacchi in giorni ed orari diversi da quelli previsti dal calendario di raccolta (ALLEGATO_1 Calendario raccolta ud).
16. In caso di rottura e/o smarrimento e/o furto del contenitore questo sarà prontamente sostituito da parte del Gestore del servizio, previa richiesta inoltrata al Comune tramite la modulistica resa disponibile dal Comune e dal gestore del servizio (es. sul sito web del Comune, presso il punto di distribuzione, etc.) e autorizzazione del Comune.
17. Nel caso in cui la rottura sia imputabile ad imperizia dell'utente i costi relativi alla nuova fornitura saranno a carico dell'utenza.
18. Nel caso la rottura sia provocata dal gestore del servizio, i costi relativi alla nuova fornitura saranno a carico del gestore del servizio.
19. Per le utenze domestiche: se previsto dal contratto di servizio, potrà essere attivata la raccolta separata del vetro chiaro, con finalità di recupero distinte da quelle del vetro scuro, In tal caso la raccolta differenziata del vetro chiaro sarà svolta con le modalità comunicate dal gestore del servizio e secondo il calendario di servizio. In tal caso costituirà non conformità, ai sensi del precedente comma 10, anche l'inserimento del vetro chiaro nei giorni di esposizione del vetro scuro e viceversa.

Art. 13b sistema di raccolta differenziata “porta a porta” da utenze non domestiche

1. Sull'intero territorio del Comune di Cellino San Marco il servizio di raccolta differenziata dalle utenze non domestiche dei rifiuti urbani di cui al comma 1 dell'art. 13 viene svolto con il sistema “porta a porta” detto anche domiciliare ed il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità e avvertenze.
2. il Gestore del Servizio provvede alla consegna ad ogni utenza di una dotazione di sacchetti e/o contenitori specifici di diverso colore e/o volumetria per le frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata (plastica e alluminio-lattine, vetro, carta e cartone, Frazione Organica Umida) e per il secco residuo, di quantità e capacità adeguate alle necessità, così come specificato nel contratto di servizio e dal progetto ad esso allegato e riportato nella Carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi).
3. Sui contenitori sono applicati dal gestore dei servizi idonei adesivi che individuano la tipologia di rifiuti da introdurre ed eventuali altre utili informazioni concordate tra gestore del servizio e Comune.
4. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento è obbligatorio l'uso da parte delle utenze non domestiche dei contenitori/sacchi previsti per ciascuna tipologia di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata dalla Carta dei servizi (ALLEGATO_4 Carta dei servizi). Eventuali sovrapproduzioni della stessa tipologia possono essere conferite insieme al contenitore/sacco, solo se inseriti in buste semitrasparenti.
5. Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio ed indicate nella carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi) a cui l'utente deve attenersi. Diverse modalità potranno essere definite previo obbligatorio accordo sottoscritto tra l'utenza ed il soggetto gestore, con eventuali maggiori costi a carico della utenza. Tale accordo deve essere obbligatoriamente sottoscritto a seguito di specifica e motivata comunicazione inoltrata all'ufficio ecologia ed ambiente del Comune di Cellino San Marco per le opportune verifiche ed adempimenti, compresa la richiesta dell'eventuale parere della Polizia locale, ove pertinente. Copia dell'accordo sottoscritto deve essere trasmessa all'ufficio ecologia ed ambiente e Polizia Locale ove risultata pertinente.
6. Nei giorni e negli orari prestabiliti, in base al calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio (ALLEGATO_2 Calendario raccolta und) e consultabile sul sito internet del Comune di

Cellino San Marco nonché su quello dello stesso Gestore ed altri strumenti messi a disposizione dal gestore e/o comune (es. social media, APP, etc.), l'utente dovrà esporre sul suolo pubblico, nelle postazioni concordate con il Gestore del Servizio, i menzionati sacchetti e/o contenitori ben chiusi, contenenti solo la frazione dei rifiuti urbani per cui sono destinati e che è oggetto di raccolta come da calendario, in modo da evitare spargimenti e dispersioni dei rifiuti stessi ad opera di animali o intemperie, evitando l'inserimento di

- liquidi;
- oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottami metallici;
- materiali accesi o non completamente spenti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti inerti;
- rifiuti da attrezzature elettriche ed elettroniche;
- rifiuti speciali.

7. Il conferimento della FORSU (frazione organica umida), all'interno dei contenitori dovrà avvenire utilizzando sacchetti ben chiusi realizzati con materiali biodegradabili e compostabili certificati, secondo la norma europea UNI EN 13432 di proprietà o forniti dal gestore se previsto dal contratto di servizio ed indicato nella carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi). Il gestore provvede alla eventuale distribuzione periodica di tali buste in numero sufficiente a coprire i giorni di raccolta nel periodo di riferimento, con le modalità concordate tra gestore e Comune, in conformità al contratto di servizio ed esplicitate nella carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi), ulteriori buste, delle medesime caratteristiche, dovranno essere acquistate direttamente dalla utenza con oneri a proprio carico.

8. I contenitori/sacchi adibiti alla raccolta del secco residuo se/o di altre frazioni differenziate possono essere allestiti dal gestore del servizio con un sistema di rilevazione dello svuotamento che associa il contenitore all'utenza, come previsto dal contratto di servizio e dal progetto ad esso allegato. È vietata qualsiasi manomissione del medesimo. L'utenza non può rifiutare l'allestimento del contenitore/sacco per la raccolta del secco residuo e/o di altre frazioni differenziate con tale sistema di rilevazione e dovrà seguire le modalità comunicate dal gestore del servizio per garantire tale allestimento.

9. Non saranno raccolti i sacchetti e/o contenitori al cui interno risultino presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e/o contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate e/o in contenitori/sacchetti diversi da quelli previsti per il servizio nella Carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi), ad eccezione di quanto indicato per le sovrapproduzioni al precedente comma 5.

10. In particolare non devono essere conferiti rifiuti in sacchi neri che non consentono al gestore, e/o alla Polizia Locale e/o altre forze dell'ordine deputate al controllo, di verificare la conformità dei rifiuti conferiti. Non saranno raccolti rifiuti conferiti in sacchi neri.

11. Nel caso in cui il Comune di Cellino San Marco adotti un sistema di tariffazione puntuale, basato sulla rilevazione volumetrica del rifiuto secco residuo e/o di altre frazioni differenziate non saranno raccolti contenitori/sacchi esposti non pieni. e/o sovrapproduzioni di cui al comma 5 se previsto dal Regolamento comunale di gestione della tariffa puntuale.

12. Nelle circostanze di cui ai precedenti commi 9, 10 ed 11 sarà apposto, dagli operatori del gestore adibiti al servizio di raccolta, sul sacchetto o contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; l'utente dovrà comunque provvedere al ritiro dei contenitori/sacchi esposti in maniera difforme, alla corretta separazione dei rifiuti in caso di rifiuti non conformi e/o alla loro corretta esposizione nei giorni e negli orari indicati dal calendario di servizio (ALLEGATO_2 calendario raccolta und);

13. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito saranno a carico dell'utenza, tranne per le attività di lavaggio svolte eventualmente dal gestore del servizio sulla base del contratto di servizio, così come specificato nella carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi). I contenitori non oggetto di lavaggio ad opera del gestore del servizio devono essere comunque esposti puliti al fine di garantire il decoro urbano.

14. I contenitori, forniti in comodato d'uso alle utenze non domestiche e/o i sacchi, dovranno essere custoditi all'interno delle proprietà comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione

non visibile dalla pubblica via ed esposti sulla pubblica via solo nei giorni e negli orari comunicati dal gestore del servizio e riportati nel calendario di servizio (ALLEGATO_2 calendario raccolta und), per essere svuotati e successivamente obbligatoriamente rientrati. È vietata l'esposizione dei contenitori in giorni ed orari diversi da quelli previsti dal calendario di raccolta.

15. È possibile deroga motivata alla prescrizione di custodia all'interno della proprietà, di cui al precedente comma 14, a seguito di specifica e motivata comunicazione inoltrata all'ufficio ecologia ed ambiente del Comune di Cellino San Marco. In tal caso potranno essere concordate con il suddetto ufficio ecologia ed ambiente, la Polizia locale per gli aspetti inerenti alla circolazione stradale ed il gestore idonee modalità per evitare il conferimento di rifiuti all'interno dei contenitori da parte di altre utenze (es. lucchetto, etc.) e sarà onere dell'utenza garantire idonee condizioni igieniche e sanitarie dell'area di stazionamento dei contenitori.

16. Qualora l'esposizione sul suolo pubblico dei contenitori e/o dei sacchi possa arrecare problemi alla circolazione di mezzi e pedoni, accertati dalla Polizia Locale potranno essere concordati con il gestore, in conformità al contratto di servizio, orari puntuali di svuotamento/ritiro sul suolo pubblico e/o lo svuotamento/ritiro da parte del gestore del servizio all'interno della proprietà, con preventiva autorizzazione scritta da parte della utenza al gestore per il ritiro/svuotamento contenitori/sacchi da parte all'interno della proprietà con evidenza delle modalità concordate;

17. In caso di rottura e/o smarrimento e/o furto del contenitore questo sarà prontamente sostituito da parte del Gestore del servizio, previa richiesta inoltrata al Comune tramite la modulistica resa disponibile dal Comune e dal gestore del servizio (es. sul sito web del Comune, presso il punto di distribuzione, etc.) e autorizzazione del Comune.

18. Nel caso in cui la rottura sia imputabile ad imperizia dell'utente i costi relativi alla nuova fornitura saranno a carico dell'utenza.

19. Nel caso la rottura sia provocata dal gestore del servizio, i costi relativi alla nuova fornitura saranno a carico del gestore del servizio.

20. Per le utenze non domestiche di tipo commerciale è prevista anche la raccolta selettiva del cartone, con le frequenze e modalità previste dal contratto di servizio ed indicate nella carta dei servizi (ALLEGATO_3 carta dei servizi). Tali utenze, nei giorni ed orari prefissati e comunicati dal gestore depositeranno, a piè porta o nelle postazioni concordate con il Servizio, all'interno del contenitore dedicato alla raccolta carta-cartone o in pile ordinate i soli cartoni ridotti di volume.

21. Se previsto dal contratto di servizio, potrà essere attivata la raccolta separata del vetro chiaro, con finalità di recupero distinte da quelle del vetro scuro, In tal caso la raccolta differenziata del vetro chiaro sarà svolta con le modalità comunicate dal gestore del servizio e secondo il calendario di servizio. In tal caso costituirà non conformità, ai sensi del precedente comma 9, anche l'inserimento del vetro chiaro nei giorni di esposizione del vetro scuro e viceversa.

Art. 14 –Raccolta differenziata dei rifiuti urbani con isole ecologiche

1. La raccolta tramite isole ecologiche è prevista all'interno del territorio comunale solo in specifiche aree e/o per particolari tipologie di utenze quali cimitero, mercati, manifestazioni e similari, così come previsto dal contratto di servizio ed indicato nella carta dei servizi (ALLEGATO_3 carta dei servizi);

2. In tali casi il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati è svolto tramite la presenza fissa o mobile di isole ecologiche nelle quali la raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori/cassonetti di diversa volumetria per le quattro frazioni merceologiche differenziate (plastica-alluminio/banda stagnata, carta-cartoni, vetro, Frazione Organica Umida) e del Secco Residuo e con le frequenze definite dal progetto allegato al contratto di servizio.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti nei contenitori delle isole ecologiche deve avvenire con le modalità indicate dagli adesivi posizionati sui contenitori e/o dalla specifica cartellonistica predisposta.

4. E' fatto divieto assoluto di danneggiare o imbrattare le attrezzature del servizio di raccolta e porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta.

5. L'utente dopo l'introduzione dei propri rifiuti, si dovrà assicurare che il coperchio del contenitore

rimanga ben chiuso. E' vietato il deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori, salvo quanto previsto dai seguenti commi 9 e 10.

6. Il Gestore del servizio previo accordo con l'Ufficio Ambiente Comunale potrà modificare la posizione dei cassonetti/contenitori e le modalità di conferimento in relazione a documentate esigenze di servizio dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale ed all'utenza.

7. E' fatto divieto di introdurre nei contenitori dei rifiuti:

- liquidi;
- oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottami metallici;
- materiali accesi o non completamente spenti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti inerti;
- rifiuti da attrezzature elettriche ed elettroniche;
- rifiuti speciali.

8. Se previsto dal contratto di servizio ed indicato sugli adesivi e/o nella cartellonistica di prossimità dei contenitori/cassonetti il rifiuto secco residuo e/o la FORSU e/o altre frazioni differenziate debbono essere conferiti utilizzando adeguati sacchetti di proprietà o forniti periodicamente dal gestore in numero sufficiente a coprire i giorni di raccolta nel periodo di riferimento, come previsto dal contratto di servizio ed indicato nella carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi). Nel caso di obbligo di impiego di buste per la raccolta della FORSU dovranno essere impiegati solo sacchetti realizzati con materiali biodegradabili e compostabili certificati, secondo la norma europea UNI EN 13432. I sacchetti dovranno essere ben chiusi prima di essere depositati all'interno degli appositi contenitori. Gli imballaggi di cartone dovranno essere ridotti di volume il più possibile e depositati all'interno degli appositi contenitori/cassonetti o lasciati, in maniera ordinata, in corrispondenza della postazione assegnata al bancherellista o in corrispondenza dei contenitori/cassonetti così come specificato nella cartellonistica in prossimità e/o gli adesivi sui contenitori/cassonetti.

9. Ulteriori imballaggi di maggiori dimensioni, quali cassette in legno e/o plastica, etc. dovranno essere lasciati, in maniera ordinata, in corrispondenza della postazione assegnata al bancherellista o in corrispondenza dei contenitori, così come specificato nella cartellonistica in prossimità e/o gli adesivi sui contenitori/cassonetti.

10. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

11. I contenitori e le relative aree di alloggiamento sono sottoposti, con adeguata cadenza, ad interventi di lavaggio e pulizia per evitare l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria, in conformità al contratto di servizio del gestore.

Art. 15 – Raccolta differenziata selettiva domiciliare “a chiamata” e “a richiesta”

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata selettiva domiciliare “a chiamata”, previa prenotazione del servizio secondo le modalità previste dal contratto di servizio del gestore ed indicate nella carta dei servizi del gestore (ALLEGATO_3_ Carta dei servizi) per almeno le seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- a) rifiuti urbani ingombranti, anche RAEE di grandi dimensioni;
- b) sfalci verdi e potatura;

Eventuali ulteriori tipologie di rifiuti urbani, oggetto di raccolta differenziata selettiva domiciliare, se previste dal contratto di servizio del gestore, sono indicate nella carta dei servizi del gestore (ALLEGATO_3_ Carta dei servizi).

2. Le modalità con cui l'utente deve conferire i rifiuti oggetto di raccolta differenziata selettiva sono indicate nella carta dei servizi del gestore (ALLEGATO_3_ Carta dei servizi).

3. In caso di rifiuti urbani ingombranti, compresi RAEE di grandi dimensioni, l'utente deve disporre i rifiuti da ritirare al piano strada, nel giorno ed all'orario fissato con il Gestore per il ritiro e con le modalità indicate nella carta dei servizi del gestore (ALLEGATO_3_ Carta dei servizi). Non è

- consentito il ritiro diretto in area privata. Non è consentito l'esposizione al piano strada in orari o giorni differenti da quelli concordati.
4. Nel caso di utenze anziane o diversamente abili, è consentito il ritiro al piano dell'utente, sempre con le modalità concordate con il gestore del servizio, nel rispetto del contratto di servizio e con le modalità indicate nella carta dei servizi (ALLEGATO_3_ Carta dei servizi);
 5. In caso di sfalci e potature, se in quantità tali da non potere essere inserite nel contenitore adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica, queste non dovranno essere conferite all'esterno del medesimo contenitore, ma dovranno essere disposte per il ritiro al piano strada, nel giorno e nell'orario fissato con il Gestore per il ritiro e con le modalità indicate nella carta dei servizi (ALLEGATO_3_ Carta dei servizi).
 6. È vietato depositare i rifiuti ingombranti, le potature, gli sfalci e altre tipologie di rifiuti urbani per cui è attivo il servizio di raccolta selettiva "a chiamata" all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.
 7. E' istituito un servizio di raccolta domiciliare "a richiesta" di pannolini/pannoloni per utenze con bambini di età inferiore a 3 anni o persone affette da patologie specifiche. Le utenze interessate, potranno richiedere l'attivazione del servizio tramite specifica modulistica resa disponibile dal Comune (sito web del Comune) e dal gestore (presso l'ecosportello) e conseguentemente esporre il rifiuto all'interno dello specifico contenitore fornito dal gestore del servizio, in comodato d'uso gratuito, alle utenze che soddisfano i requisiti per l'attivazione del servizio con le modalità e frequenze indicate nella carta dei servizi (ALLEGATO_3_ Carta dei servizi).
 8. In caso di indisponibilità di contenitori specifici per la raccolta dei pannolini/pannoloni da fornire in comodato d'uso, i rifiuti saranno conferiti all'interno di buste semitrasparenti di proprietà dell'utenza.
 9. Al cessare dei requisiti per il servizio di raccolta domiciliare dei pannolini/pannoloni, l'utenza dovrà richiedere l'interruzione del servizio tramite specifica modulistica resa disponibile dal Comune (sito web del Comune) e dal gestore (presso l'ecosportello) e contestualmente restituire il contenitore fornitogli in comodato d'uso gratuito.
 10. È comunque ammesso il conferimento di pannolini/pannoloni all'interno del contenitore destinato alla raccolta del rifiuto secco residuo;
 11. È vietato conferire pannolini/pannoloni in modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

Art. 16 – Raccolta stradale differenziata selettiva dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi

1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi quali pile, farmaci, prodotti e contenitori T&F, toner, oli vegetali esausti, piccoli RAEE ed eventuali altre tipologie di rifiuti urbani pericolosi specificate nella carta dei servizi (ALLEGATO_3_Carta dei servizi) nei contenitori o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani o con modalità diverse da quelle di cui al seguente comma 2.
2. La raccolta differenziata di tali rifiuti viene effettuata con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e/o presso il centro comunale di raccolta, se attivo per il comune di Cellino San Marco. In particolare:
 - a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali posti preferibilmente presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso il Centro Comunale di raccolta, se attivo per il comune di Cellino San Marco;
 - b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, privati dell'imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati preferibilmente presso le farmacie e parafarmacie, i distretti sanitari e gli ambulatori medici o direttamente presso il Centro Comunale di raccolta, se attivo per il comune di Cellino San Marco;
 - c) i prodotti e contenitori etichettati "T e/o F" devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio del Comune di Cellino San Marco, contenuti in recipienti ermeticamente chiusi o direttamente presso il Centro Comunale di raccolta, se attivo per il comune di Cellino San

Marco;

- d) gli oli vegetali devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio del Comune di Cellino San Marco, contenuti in bottiglie di plastica ben chiuse e delle dimensioni indicate sui rispettivi contenitori stradali o direttamente presso il Centro Comunale di raccolta, se attivo per il comune di Cellino San Marco;
 - e) i toner esausti devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio del Comune di Cellino San Marco o direttamente presso il Centro Comunale di raccolta, se attivo per il comune di Cellino San Marco o presso contenitori disposti in ogni caso in punti concordati tra gestore e Comune (es. uffici comunali, scuole, etc.);
 - f) i RAEE di piccole dimensioni devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio del Comune di Cellino San Marco o direttamente presso il Centro Comunale di raccolta, se attivo per il comune di Cellino San Marco. I RAEE di grandi dimensioni devono essere conferiti tramite l'apposita raccolta domiciliare a chiamata di cui all'art. 13 o direttamente presso il Centro Comunale di raccolta, se attivo per il comune di Cellino San Marco.
 - g) Eventuali ulteriori tipologie di rifiuti urbani pericolosi, se oggetto di raccolta differenziata selettiva tramite contenitori stradali dislocati sul territorio del Comune di Cellino dovranno essere conferiti in tali contenitori con le modalità indicate dalla carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi).
3. Per favorire il recupero/riutilizzo di indumenti in buono stato è vietato conferire indumenti in buono stato nei contenitori o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani. La raccolta differenziata degli indumenti usati in buono stato viene effettuata con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e/o presso il centro comunale di raccolta, se attivo per il comune di Cellino San Marco;
4. È vietato l'inserimento di rifiuti diversi da quelli per cui sono destinati i contenitori di cui ai precedenti commi 2 e 3, così come l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipologia all'esterno e/o in prossimità dei medesimi;
5. La carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi) fornisce indicazioni in merito al posizionamento dei contenitori stradali destinati alla raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e degli indumenti usati, nonché per le eventuali ulteriori tipologie di rifiuti urbani pericolosi non pericolosi oggetto di analoga raccolta stradale, ed alle corrette modalità di raccolta dei medesimi che devono essere seguite dagli utenti.
6. Nel caso sia attiva la raccolta differenziata selettiva domiciliare degli indumenti usati e/o di altre tipologie di rifiuti urbani non pericolosi e/o pericolosi, l'utente dovrà eseguirla con le modalità esplicitate dal gestore, in conformità al contratto di servizio, all'interno della carta dei servizi (ALLEGATO_3 carta dei servizi). Anche in tal caso è vietato il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui risulta attivata la raccolta differenziata selettiva domiciliare.

Art. 17 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati

1. E' vietato sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. E' altresì vietato l'uso improprio dei cestini gettacarte e delle altre tipologie di cestini di cui ai commi 6 e 7.
2. Per spazzatura delle strade e degli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico s'intende l'asporto manuale e/o meccanico dei rifiuti ivi presenti, come definito dal contratto di servizio.
3. Il Gestore del servizio svolge i servizi di spazzamento e di gestione rifiuti provenienti da spazzamento e pulizia del territorio, compreso lo svuotamento dei cestini, secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto di Servizio ed indicato nella carta dei servizi (ALLEGATO_3 Carta dei servizi).
4. Il calendario delle strade/aree oggetto di spazzamento manuale e meccanico (con o senza operatore a terra di supporto in conformità al contratto di servizio) sono riportate in allegato (ALLEGATO 6_Calendario spazzamento meccanico e ALLEGATO 7_Calendario spazzamento manuale).
5. Al fine di ottimizzare l'intervento di spazzamento meccanizzato possono essere previsti divieti di

sosta concordati tra gestore e Comune, opportunamente segnalati mediante idonea segnaletica di divieto con indicazione dei relativi giorni ed orari di divieto. Sarà cura del Gestore e Comune di Cellino San Marco dare adeguata pubblicizzazione al calendario di spazzamento sia manuale che meccanico ed ai relativi divieti di sosta, utilizzando anche i propri siti Internet ed altri canali informativi. Il rispetto di tali divieti di sosta è obbligatorio ai sensi del Codice delle strade.

6. Sul territorio del comune di Cellino san Marco sono collocati cestini gettacarte, per garantire il corretto conferimento di rifiuti di piccole dimensioni da parte dell'utenza ed il cui svuotamento è posto a carico del Gestore dei servizi. L'uso di tali cestini da parte delle utenze è obbligatorio. Il gestore fornisce adeguata pubblicità alla localizzazione di tali contenitori.

7. Sul territorio del comune di Cellino Man Marco possono essere collocati anche altre tipologie di cestini: cestini per mozziconi di sigarette, contenitori per la raccolta delle deiezioni canine, etc. il cui svuotamento è posto a carico del gestore. L'uso di tali cestini da parte delle utenze è obbligatorio. Il gestore fornisce adeguata pubblicità alla localizzazione di tali contenitori.

8. Nelle attività di spazzamento il Gestore del servizio metterà in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

9. La raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è realizzata, nelle zone soggette a spazzamento individuate dal progetto allegato al contratto di servizio, con modalità compatibili con la natura del rifiuto.

Nelle altre zone, il Gestore del servizio, a seguito di segnalazione, garantisce comunque la raccolta dei rifiuti abbandonati secondo le modalità previste dal Contratto di servizio.

10. La pulizia delle strade private non oggetto del servizio di spazzamento è effettuata a cura del privato titolare, con le frequenze da questo ritenute necessarie al fine di garantire il decoro e l'igiene delle medesime.

Art. 18 - Lavaggio delle strade

1. Il Gestore del servizio provvede al lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di eventuali portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo le modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite dal contratto di servizio ed indicate nella carta dei servizi (ALLEGATO_3 carta dei servizi), adeguando il servizio alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

2. Al fine di ottimizzare l'intervento di lavaggio strade possono essere previsti divieti di sosta concordati tra gestore e Comune, opportunamente segnalati mediante idonea segnaletica di divieto con indicazione dei relativi giorni ed orari di divieto. Sarà cura del Gestore e Comune di Cellino San Marco dare adeguata pubblicizzazione al calendario di lavaggio strade ed ai relativi divieti di sosta, utilizzando anche i propri siti Internet ed altri canali informativi. Il rispetto di tali divieti di sosta è obbligatorio ai sensi del Codice delle strade.

3. Il programma del lavaggio strade è riportato in allegato (ALLEGATO 8_lavaggio strade).

Art. 19 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi private e pubbliche

1. La raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, quali parchi, giardini ed aree cimiteriali, è realizzata con le seguenti modalità:

- mediante conferimento presso il centro di raccolta comunale, se attivato nel comune di Cellino San Marco per i rifiuti vegetali provenienti da manutenzione di aree verdi private e pubbliche in conformità al regolamento di gestione del centro di raccolta comunale;
- nel caso di rifiuti vegetali da manutenzione del verde privato:
 - a) per quantitativi limitati compatibili con il conferimento domiciliare mediante immissione nei contenitori destinati alla raccolta differenziata del rifiuto organico con riferimento all'art. 13

del presente Regolamento;

- b) per quantitativi rilevanti ovvero di residui di potatura di grossa pezzatura, è prevista la consegna domiciliare su chiamata, con riferimento all'art. 15 del presente regolamento.
 - nel caso di rifiuti vegetali provenienti da manutenzione del verde pubblico tali rifiuti andranno raccolti con le modalità specificate nei contratti di servizio del gestore e/o del soggetto addetto alla manutenzione del verde pubblico;
 - i rifiuti vegetali derivanti dalla attività di diserbo di strade ed aree pubbliche e private ad uso pubblico sono anche essi raccolti con le modalità specificate nei contratti di servizio del gestore e/o del soggetto addetto alla manutenzione del verde pubblico;
2. Sono esclusi gli esiti delle coltivazioni agricole ed altri rifiuti vegetali speciali.

Art. 20 – Rifiuti cimiteriali urbani

1. I rifiuti cimiteriali urbani, quali fiori, ceri, carte, cartoni e plastiche, etc. ed altri rifiuti provenienti dalle operazioni di gestione e spazzatura nelle aree cimiteriali del Comune di Cellino San Marco debbono essere raccolti e conferiti al Gestore del servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani, in conformità al contratto di servizio ed al contratto che regola le attività di gestione del cimitero;
2. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni debbono essere raccolti e smaltiti come disposto dalle vigenti normative di settore, in particolare dall'art. 12 del D.P.R. 254/03 e s.m.
 - i. in conformità al contratto di servizio ed al contratto che regola le attività di gestione del cimitero;
3. Le persone che si recano in visita al cimitero di Celino San Marco hanno l'obbligo di conferire i rifiuti cimiteriali urbani di cui al comma 1 separati per tipologia così come indicato sui contenitori predisposti nelle aree cimiteriali.

Art. 21 – Aree occupate da mercati o fiere e similari

1. Durante l'attività di vendita l'operatore commerciale deve mantenere libere da rifiuti sia l'area utilizzata che quella attigua.
2. Al termine del mercato, fiera, etc. l'operatore commerciale deve lasciare gli spazi utilizzati liberi da ingombri e da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, ad eccezione degli imballaggi di grandi dimensioni, lasciati ordinati e puliti in prossimità della sua postazione o dei contenitori predisposti dal gestore, secondo le modalità impartite dal gestore, come specificato all'art. 14 del presente Regolamento.
3. La gestione delle altre tipologie di rifiuti prodotti, il cui volume dovrà essere ridotto al minimo, deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio e con l'utilizzo degli appositi contenitori messi a disposizione da quest'ultimo, come specificato all'art.14 del presente regolamento.

Art. 22 - Aree occupate da esercizi pubblici ed attività commerciali

1. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento di tali aree da parte del Gestore del servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani con modalità differenziata.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che non occupano suolo pubblico, o di uso pubblico sono comunque responsabili della pulizia e del decoro degli spazi esterni di attesa o di consumazione da parte dei propri clienti e, pertanto, dovranno garantire la disponibilità di contenitori

per i rifiuti e la pulizia quotidiana degli spazi esterni;

Art. 23 - Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti prodotti.
2. Gli organizzatori di iniziative quali feste, sagre paesane, manifestazioni di tipo culturale, ricreativo o sportivo, anche senza finalità di lucro, devono provvedere alla pulizia delle aree occupate, durante e dopo l'uso, direttamente o attraverso soggetto autorizzato. La gestione dei rifiuti prodotti nel corso di tali iniziative deve garantire il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio. Gli organizzatori delle medesime iniziative devono provvedere direttamente o attraverso soggetto autorizzato alla raccolta e smaltimento e/o recupero di eventuali rifiuti speciali prodotti.
3. Al fine di consentire il controllo delle condizioni impartite nel precedente comma 2, i responsabili delle predette manifestazioni devono comunicare alla struttura comunale competente in materie ambientali, il programma delle attività previste nonché l'elenco delle aree occupate per lo svolgimento delle suddette attività.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, rappresenta motivo di esclusione dall'erogazione di eventuali incentivi e premialità quali patrocinio del Comune o specifici contributi.

Art. 24 - Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico é tenuto, durante l'attività ed alla cessazione della stessa, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Art. 25 - Carico/scarico di merci e materiali e affissione/de fissione di manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero affissione e defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art. 26 – Deiezioni canine

1. I proprietari ed i custodi di cani e di altri animali sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i propri escrementi sulle aree pubbliche, munendosi di appropriati mezzi di raccolta delle feci emesse dagli animali stessi.
2. Ove presenti i contenitori per la raccolta deiezioni canine, è fatto obbligo l'utilizzo dei medesimi.

**TITOLO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGIO**

Art. 27 – Disposizioni e riferimenti

1. Il presente capo disciplina la raccolta e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

nei termini ed ai sensi di cui agli articoli dal 217 al 226 del D.L.vo 152/06 ss.mm.ii.

2. Il Gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata per permettere agli utenti ultimi di conferire gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, garantendo un'efficace ed efficiente copertura del territorio.

Art. 28 – Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

1. L'utente deve raccogliere e conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.

2. I "produttori" e gli "utilizzatori", così come definiti dall'articolo 218 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii, sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. I produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio (come regolamento dal suo contratto di servizio) e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'art. 224. Comma 5 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. adempiono all'obbligo di ritiro (operazione di ripresa) dei rifiuti da imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata del gestore del servizio e per le altre finalità di cui all'art. 224 i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei seguenti sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) dell'art. 221 del d.lgs.152/06 ss.mm.ii.:

a) Organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti da imballaggio sull'intero territorio nazionale;

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

3. Gli utilizzatori sono tenuti a con in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con loro concordato, Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico del gestore del servizio i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

4. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alla Parte Quarta, Titolo II "Gestione degli imballaggi" del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

TITOLO IV GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 29 – Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

1. Ai sensi del D.M. 65/2010 i rifiuti elettrici ed elettronici per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica di tipologia equivalente o in alternativa devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta o direttamente nel centro comunale di raccolta, se attivo nel comune di Cellino San Marco. (così detto sistema" uno contro uno"). Ai sensi del D.M. 121 del 31 maggio 2016, vi altresì l'obbligo presso negozi con una superficie di vendita di almeno 400 mq del ritiro gratuito dei RAEE con dimensioni fino a 25 cm (micro RAEE), senza alcun obbligo di acquisto per i consumatori (sistema "uno contro zero"). Ai punti vendita più piccoli e a chi vende online viene lasciata la facoltà di fare l'Uno contro Zero. Vi è l'obbligo di informazione verso i consumatori.

2. Il Gestore del servizio assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, così come specificato nel presente regolamento e nel rispetto del D.M. 65/2010 ss.mm.ii e del D.M. 121 del 2016 .

3. E' vietato depositare i rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della

raccolta dei rifiuti non destinati ad essi o abbandonarli all'esterno dei contenitori per la raccolta.

Art. 30 – Rifiuti sanitari

1. I rifiuti sanitari devono essere gestiti secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'apposito regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254.
2. I rifiuti sanitari urbani sono gestiti nell'ambito del presente Regolamento.

Art. 31 – Siringhe abbandonate

1. E' vietato abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate abbandonate.
3. Le siringhe raccolte devono essere trattate e smaltite in osservanza alle disposizioni per i rifiuti sanitari.

Art. 32 - Carogne di animali

1. Il Gestore del servizio organizza un sistema di raccolta delle carogne di animali sul suolo pubblico.
2. Le carogne di animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico sono rimosse dalle aree di rinvenimento, a cura del Gestore del servizio e avviate allo smaltimento.
3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità contenute nel D.L.vo 14 dicembre 1992, n. 508, i cui oneri sono a carico del produttore.

Art. 33 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 231 del D.L.vo 152/06 i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con l'osservanza degli articoli 208, 209 e 210 del D.L.vo 152/06.
2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n. 460.

Art. 34 – Pneumatici fuori uso

1. Sono definiti pneumatici fuori uso (PFU), a norma del Decreto del Ministero dell'Ambiente 82/2011 ss.mm.ii, i pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.
2. E' vietato immettere nei contenitori del circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pneumatici fuori uso anche se provenienti da utenze domestiche ed abbandonarli all'esterno dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti urbani e sul territorio comunale.
3. I pneumatici fuori uso provenienti da utenze domestiche, da attività "fai da te" possono essere conferiti solo tramite il servizio di raccolta domiciliare a chiamata, nell'ambito del ritiro di rifiuti ingombranti, nella misura massima di un treno di pneumatici per singola utenza familiare/anno.
4. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda all'art. 228 del D.lgs. 152/06 ssm.mm.ii.

TITOLO V AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 35 – Informazione, comunicazione e partecipazione

1. Il Comune ed il Gestore del servizio, in coerenza con gli adempimenti normativi, concorrono a garantire che i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del regolamento vengano informati e coinvolti nelle scelte per la risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.

2. A tal fine, in accordo con il Comune, il gestore dei servizi promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione e partecipazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei servizi, con particolare attenzione alle misure che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti o dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia.
3. Le sanzioni rimosse in violazione del presente regolamento possono essere anche destinate alla riqualificazione dell'ecologia urbana, anche mediante idonee iniziative di formazione ed informazione;
4. Il gestore è tenuto alla distribuzione a tutte le utenze della propria carta dei servizi, in conformità al contratto di servizio.

Art. 36 – Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.L.vo n.195/2005, per quanto attiene alle informazioni ambientali, e alla L. 241/90, per le restanti fattispecie.

TITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI

Art. 37 – Soggetti addetti al controllo amministrativo

1. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni, sono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli operatori del nucleo ausiliario di Polizia Ambientale ed altre forze dell'ordine deputate al controllo.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 38 – Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, elencate nell'allegata tabella 1, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti massimi e minimi ivi elencati, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
2. Ulteriori violazioni al presente Regolamento, diverse da quelle di cui al comma 1 comportano l'applicazione di sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 ss.mm.ii.
3. le violazioni al contratto di servizio comportano, se accertate con le modalità previste dal medesimo contratto, l'applicazione delle penalità previste dal contratto di servizio.
4. le violazioni previste dal D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. comportano le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 del medesimo decreto legislativo.

Art. 39 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal _____ ;
2. Ogni norma comunale, prevista in altri regolamenti ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento, è abrogata;
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di igiene, di Polizia Locale, del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, nonché la vigente normativa statale, regionale e provinciale, per quanto applicabile.

Art. 40 – Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento di adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare a quella in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento di devono intendere fatti al testo vigente delle normative stesse.
3. Costituiscono aggiornamenti al Regolamento, senza che ciò comporti la modifica del Regolamento stesso, l'aggiornamento di uno o più Allegati al presente regolamento, anche tramite la loro pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Cellino San Marco assieme al presente regolamento.

CITTÀ DI CELLINO SAN MARCO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ELENCO DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI

Tabella

Articolo		Descrizione	Sanzioni	
			Minimo €	Massimo €
Art. 5	Comma 1	Divieto di abbandono di rifiuti	Come da ordinanza sindacale comma 2 dell'art. 5 (Allegato 5)	
Art. 6	Comma 3	Collocamento dei contenitori in posizione non conforme	25,00	500,00
Art. 6	Comma 5	Divieto di spostamento, anche temporaneo, dei contenitori stradali posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.	50,00	500,00
Art. 6	Comma 6	Divieto di apposizione di materiale pubblicitario o di scritte di vario genere sui contenitori. Divieto di manomissione o danneggiamento dei contenitori.	50,00	500,00
Art. 9	Comma 2 Comma 3	Obbligo del corretto e separato conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata, compresa quella selettiva.	25,00	500,00
Art. 9	Comma 7	Obbligo accessibilità ai contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00	500,00
Art. 9	Comma 11	Operazioni di trasbordo svolto in aree non periferiche, preventivamente autorizzate dall'Ufficio ambiente ed ecologia, previo parere della Polizia Locale relativamente alle norme del codice della strada	50,00	500,00
Art. 9	Comma 13	Mancata immediata rimozione dei rifiuti e/o ripristino dello stato dei luoghi	50,00	500,00
Art. 11	Comma 3	Divieto, a seguito della attivazione del Centro comunale di raccolta, di conferire tipologie di rifiuti per cui è attivata la raccolta differenziata/selettiva solo presso il centro di raccolta Comunale, in altri circuiti di raccolta differenziata o di raccolta del secco residuo, se non diversamente regolamentato dal Regolamento di gestione del centro comunale di raccolta.	25,00	500,00
	Comma 4	Divieto di conferimento di rifiuti difformi da quelli indicati nel regolamento e nella cartellonistica del centro comunale di raccolta, se non diversamente regolamentato dal Regolamento di gestione del centro comunale di raccolta.		
	Comma 8	Divieto di accesso al centro comunale di raccolta a coloro che non siano in grado di identificarsi secondo le modalità indicate nel Regolamento di gestione del centro di raccolta, se non diversamente regolamentato dal Regolamento di gestione del centro comunale di raccolta.		
	Comma 11	Divieto di conferimento di rifiuti difformi da quelli indicati nella cartellonistica delle isole ecologiche o con modalità difformi da quelle ivi indicate.		
Art. 11	Comma 12	Obbligo impiego sistema di identificazione utente e/o pesatura rifiuto presente presso il centro comunale di raccolta (se non diversamente regolamentato dal Regolamento di gestione del centro comunale di raccolta) e/o presso le isole ecologiche		
Art. 11	Comma 13	Divieto di deposito di rifiuti all'esterno del Centro Comunale di Raccolta Divieto di deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori delle isole ecologiche	Come da ordinanza sindacale comma 2 dell'art. 5 (Allegato 5)	

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani differenziati

Articolo		Descrizione	Sanzioni	
			Minimo €	Massimo €
Art.12 c	Comma 2	Compostaggio non svolto su terreno privato, di proprietà/in uso dell'utente	50,00	500,00
	Comma 3	Compostiera non posizionata in maniera ben definita, verificabile e non posizionato in modo da non arrecare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze.		
Art.12 d	Comma 1	Divieto di svolgere il compostaggio con rifiuti difformi da quelli indicati	50,00	500,00
	Comma 2	Divieto di compostaggio delle sostanze indicate		
Art. 12 f	Commi 2 e 3	Mancato o non corretto compostaggio e/o mancato rispetto delle condizioni per l'agevolazione di cui all'art. 12e	Come da Regolamento comunale per la gestione della TARI Sanzioni penali previste a norma dell'art. 76 del DPR 445/2000	
	Comma 4	Dichiarazioni mendaci		
Art. 13a	Comma 5	Obbligo all'utilizzo dei sacchi e/o contenitori previsti per ciascuna tipologia di rifiuti. Modalità non conformi di esposizione di sovrapproduzioni	25,00	500,00
Art. 13a	Comma 6	Svolgimento della raccolta con modalità differenti da quelle indicate nella carta dei servizi (non altrimenti Regolate dal presente Regolamento)	25,00	500,00
	Comma 7	Rispetto orari e calendario di raccolta		
	Commi 7,19	Corretto conferimento dei rifiuti nei sacchi e nei contenitori		
Art. 13a	Comma 8	Obbligo uso buste biodegradabili e compostabili certificati UNI EN 13432 per la FORSU	50,00	500,00
Art. 13a	Comma 9	Divieto manomissione sistema di rilevazione raccolta contenitore/sacco - utenza.	50,00	500,00
Art. 13a	Comma 9	Divieto rifiuto allestimento contenitore/sacco con sistema di rilevazione raccolta contenitore/sacco - utenza.	50,00	500,00
Art. 13a	Comma 11	Divieto utilizzo sacchi neri	50,00	500,00
Art. 13a	Comma 13	Divieto di esposizione contenitore/sacco non pieno, in caso di adozione, da parte del Comune, di un sistema di tariffazione puntuale, basato sulla rilevazione volumetrica del secco residuo e/o di altre frazioni differenziate e se previsto dal Regolamento comunale di gestione della tariffa puntuale	50,00	500,00
Art. 13a	Comma 13	Divieto di esposizione di sovrapproduzioni di rifiuti anche se conformi a quanto specificato all'art. 5, in caso di adozione, da parte del Comune, di un sistema di tariffazione puntuale, basato sulla rilevazione volumetrica del secco residuo e/o di altre frazioni differenziate e se previsto dal Regolamento comunale di gestione della tariffa puntuale	50,00	500,00
Art. 13a	Comma 13	Obbligo ritiro contenitore/sacco non conforme, corretta separazione e/o corretta esposizione	50,00	500,00
Art. 13a	Comma 14	Obbligo pulizia contenitori forniti in comodato d'uso	25,00	500,00
Art. 13b	Comma 4	Obbligo uso contenitori/sacchi previsti per ciascuna tipologia di rifiuti Modalità non conformi di esposizione di sovrapproduzioni	25,00	500,00

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani differenziati

Articolo		Descrizione	Sanzioni	
			Minimo €	Massimo €
Art. 13b	Comma 5 Comma 6 Commi 6, 20, 21	Svolgimento della raccolta con modalità diverse da quelle indicate nella carta dei servizi (non altrimenti regolamentate dal presente Regolamento) Svolgimento della raccolta con modalità diverse da quelle definite nell'accordo sottoscritto tra utenza e gestore Assenza di accordo sottoscritto tra utenza e gestore Mancata comunicazione all'Ufficio ecologia ed ambiente Mancata trasmissione preventiva all'ufficio ecologia ed ambiente dell'accordo sottoscritto tra utenza e gestore rispetto orari e calendario di raccolta Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei sacchi/contenitori,	25,00	500,00
Art. 13b	Comma 7	Obbligo uso buste biodegradabili e compostabili certificati UNI EN 13432 per la FORSU	50,00	500,00
Art. 13b	Comma 8	Divieto manomissione sistema di rilevazione raccolta contenitore/sacco-utenza.	50,00	500,00
Art. 13b	Comma 8	Divieto rifiuto allestimento contenitore/sacco con sistema di rilevazione raccolta contenitore/sacco-utenza.	50,00	500,00
Art. 13b	Comma 10	Divieto utilizzo sacchi neri	50,00	500,00
Art. 13b	Comma 11	Divieto di esposizione del contenitore/sacco non pieno, in caso di adozione, da parte del Comune, di un sistema di tariffazione puntuale, basato sulla rilevazione volumetrica del secco residuo e/o di altre frazioni differenziate e se previsto dal Regolamento comunale di gestione della tariffa	50,00	500,00
Art. 13b	Comma 11	Divieto di esposizione di sovrapproduzioni di rifiuti anche se conformi a quanto specificato all'art. 4, in caso di adozione, da parte del Comune, di un sistema di tariffazione puntuale, basato sulla rilevazione volumetrica del secco residuo e/o di altre frazioni differenziate e se previsto dal Regolamento comunale di gestione della tariffa puntuale	50,00	500,00
Art. 13b	Comma 12	Obbligo ritiro contenitore/sacco non conforme, corretta separazione e/o corretta esposizione	50,00	500,00
Art. 13b	Comma 13	Obbligo pulizia contenitori forniti in comodato d'uso non oggetto di lavaggio da parte del gestore	25,00	500,00
Art. 13b	Comma 14	Obbligo della custodia dei contenitori all'interno della proprietà, in assenza di deroga Obbligo rientro contenitori svuotati	25,00	500,00
Art. 13b	Comma 15	Assenza di comunicazione all'ufficio ecologia ed ambiente per deroga custodia interna	25,00	500,00
Art. 13b	Comma 16	Mancato rispetto orari puntuali di svuotamento/ritiro sul suolo pubblico concordati con il gestore Accordo utenza gestore privo di accertamento preventivo della motivazione da parte della Polizia Locale Assenza e/o non conforme preventiva autorizzazione scritta dell'utenza al gestore	50,00	500,00
Art. 14	Comma 3, comma 5, comma 7	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori in conformità adesivi e/o cartellonistica	25,00	500,00

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani differenziati

Articolo		Descrizione	Sanzioni	
			Minimo €	Massimo €
Art. 14	Comma 4	Divieto di danneggiare o imbrattare i contenitori. Divieto di porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 5	Divieto di deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori	Come da ordinanza sindacale comma 2 dell'art. 5 (Allegato 5)	
Art. 14	Comma 8	Obbligo uso sacchetti forniti dal gestore o di proprietà se indicato negli adesivi e/o nella cartellonistica di prossimità Obbligo uso buste biodegradabili e compostabili certificati UNI EN 13432 per la FORSU se previsto uso di buste per conferimento FORSU	50,00	500,00
Art. 14	Commi 9, 10	Conferimento imballaggi di grandi dimensioni non conformi	25,00	500,00
Art.15	Comma 2	Conferimenti non conformi	25,00	500,00
Art.15	Comma 3	Divieto di esposizione di rifiuti ingombranti/RAEE di grandi dimensioni al piano strada in orari e giorni diversi da quelli concordati con il gestore	25,00	500,00
Art. 15	Comma 5	Divieto di deposito potature e sfalci all'esterno dei contenitori per la raccolta domiciliare della frazione organica	25,00	500,00
Art. 15	Comma 6	Divieto di deposito di rifiuti ingombranti, RAEE, potature e sfalci all'interno dei contenitori per altre frazioni di rifiuto	25,00	500,00
Art. 15	Comma 6	Divieto di deposito di rifiuti ingombranti, RAEE, potature e sfalci all'esterno dei contenitori per altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.	Come da ordinanza sindacale comma 2 dell'art. 5 (Allegato 5)	
Art. 15	Comma 9	Obbligo richiesta interruzione servizio raccolta pannolini/pannoloni e restituzione contenitore in comodato d'uso gratuito al cessare dei requisiti di cui all'art.12, comma 7	50,00	500,00
Art.15	Comma 11	Divieto di conferimento dei pannolini/pannoloni con modalità diverse da quelle indicate all'art.15	25,00	500,00
Art. 16	Commi 2,3 e 4	Divieto di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi per cui è attiva la raccolta differenziata selettiva stradale nei contenitori/sacchetti destinati ad altre frazioni di rifiuti urbani o con modalità diverse da quelle indicate all' art.16	50,00	500,00
Art. 16	Comma 4	Divieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi natura all'esterno dei contenitori stradali per la raccolta differenziata selettiva dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi	Come da ordinanza sindacale comma 2 dell'art. 5 (Allegato 5)	
Art. 16	Comma 6	Obbligo di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi e/o non pericolosi per cui risulta attivata la raccolta domiciliare con modalità diverse da quelle indicate nella carta dei servizi.	25,00	500,00
Art. 16	Comma 6	Divieto di conferimento di rifiuti urbani pericolosi e/o non pericolosi diversi da quelli per cui risulta attivata la raccolta differenziata selettiva domiciliare.	25,00	500,00
Art. 17	comma 1	Divieto di sporcare aree, strade e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico. Divieto dell'uso improprio dei cestini gettacarte, dei cestini per mozziconi e dei contenitori per deiezioni canine, etc.	25,00	500,00
Art. 17	commi 5, 6, 7	Obbligo rispetto divieti di sosta e di impiego dei cestini di qualsiasi tipologia	25,00	500,00
Art. 17	comma 10	Obbligo, a carico del privato titolare delle strade, di pulizia strade private non oggetto di spazzamento da parte del gestore del servizio e di posizionamento di idonei contenitori	25,00	500,00

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani differenziati

Articolo		Descrizione	Sanzioni	
			Minimo €	Massimo €
Art. 18	Comma 2	Obbligo rispetto divieti di sosta	25,00	500,00
Art. 19	Comma 1	Conferimento difforme dalle modalità di cui all'art. 19 comma 1	25,00	500,00
Art. 19	Comma 2	Divieto conferimento rifiuti speciali	50,00	500,00
Art. 20	Commi 1 e 2	Conferimento e smaltimento difforme dalle modalità di cui all'art. 20	25,00	500,00
Art. 20	Comma 3	Obbligo per le persone che si recano in visita al cimitero di Celino San Marco di conferire i rifiuti cimiteriali urbani di cui al comma 1 separati per tipologia così come indicato sui contenitori predisposti nelle aree cimiteriali.	25,00	500,00
Art. 21	comma 1	Obbligo della gestione dei rifiuti durante l'attività di vendita	25,00	500,00
Art. 21	Comma 2	Obbligo di pulizia della piazzola al termine dell'attività.	50,00	500,00
Art. 21	Commi 2,3	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti.	25,00	500,00
Art. 22	Comma 1	Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area pubblica in concessione.	50,00	500,00
Art. 22	Comma 2	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti.	25,00	500,00
Art. 22	Comma 4	Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell'ambito dello spazio esterno all'esercizio	50,00	500,00
Art. 23	Comma 1	Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a spettacoli viaggianti, Luna Park e circhi) e di corretto conferimento dei rifiuti.	50,00	500,00
Art. 23	Comma 2	Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a feste, sagre e manifestazioni, etc.)	50,00	500,00
Art. 23	Comma 2	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti urbani prodotti nelle feste, sagre e manifestazioni, etc.	25,00	500,00
Art. 23	Comma 2	Obbligo di raccolta e smaltimento e/o recupero di eventuali rifiuti speciali prodotti.	50,00	500,00
Art. 24	Comma 1	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area.	100,00	500,00
Art. 25	Comma 1	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area.	25,00	500,00
Art. 26	Comma 1	Obbligo della rimozione delle deiezioni animali dalle aree pubbliche.	50,00	500,00
Art. 28	Comma 1	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione.	25,00	500,00
Art. 28	Commi 2 e 3	Obbligo corretta gestione imballaggi e rifiuti da imballaggio da parte di produttori ed utilizzatori	50,00	500,00
Art. 29	Comma 3	Divieto di depositare i rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti non destinati ad essi o abbandonarli all'esterno dei contenitori per la raccolta.	Come da ordinanza sindacale comma 2 dell'art. 5 (Allegato 5)	
Art. 31	Comma 1	Divieto di abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.	Come da ordinanza sindacale comma 2 dell'art. 5 (Allegato 5)	
Art. 34	Commi 2	Divieto abbandono pneumatici fuori uso all'esterno di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e sul territorio comunale	Come da ordinanza sindacale comma 2 dell'art. 5 (Allegato 5)	

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani differenziati

Articolo		Descrizione	Sanzioni	
			Minimo €	Massimo €
Art. 34	Comma 2	Divieto di immissione pneumatici fuori uso nei contenitori del circuito di raccolta dei rifiuti urbani	25,00	500,00
Art. 34	Comma 3	Mancato rispetto corrette modalità di conferimento	25,00	500,00